



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

*Provincia di Catanzaro*

## ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 54 del 30/10/2019

### OGGETTO :

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)  
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE  
MARITTIMO N. 86-87-88/2018**

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di **PRESIDENTE** Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: “

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)  
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE  
MARITTIMO N. 86-87-88/2018**

**IL PRESIDENTE**, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore del Servizio Finanziario  
-Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte, avente ad oggetto:

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)  
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE  
MARITTIMO N. 86-87-88/2018**

Presenti e votanti n. 12

- Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO  
-SCOGLIO-CETRARO -
- Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta redatta dal Responsabile del Settore del Servizio finanziario Dott.ssa Antonietta Grosso  
ciponte, avente ad oggetto:

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)  
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE  
MARITTIMO N. 86-87-88/2018**

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

**Ritenuto** dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;

**Considerato** che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le  
materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della  
proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per  
il Comune;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del  
Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.  
267/2000;

**VISTA** la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.

**DELIBERA**

**Con la seguente votazione:**

- Presenti e votanti n. 12
- Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO-SCOGLIO-CETRARO -
- Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore dell'Avv. Raffaele Maria Sparano pari all'importo complessivo così ammontante:

- competenze e spese liquidate in sentenza €. 1.050,00

- spese generali ex art. 13 (15% onorari) €. 157,50

Cassa previdenza €. 48,30

Spese esenti €. 211,00

IVA 22% €. 276,28

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO €1.743,08 derivante da Sentenze del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo nn. 86-87-88/2018

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

**PER LA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

**PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE**

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

Data 24/10/2019

IL SEGRETARIO

Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Carrozzino

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il ..... al n.....

21 NOV. 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZE DEL GDP DI BELVEDERE M.MO N. 86-87-88/2018.**

**PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:**

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

**Dato atto** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

**Considerato** che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

**Considerato** che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

**Premesso che:**

- la Sig.ra Grosso Antonietta, ha promosso dinanzi al giudice di Pace di Belvedere M.mo, n. 3 ricorsi avverso le seguenti cartelle di pagamento tutte relative a sanzioni amministrative derivanti dal mancato pagamento di canone acqua, fognatura e depurazione:

- cartella n. 03420130012373389000 dell'importo di euro 716,05
- cartella n. 03420110026190908000 dell'importo di euro 1.183,47
- cartella n. 03420070034449477000 dell'importo di euro 518,50;

- con sentenze nr. 86/2018, 87/2018 e 88/2018 emesse dal Giudice di Pace di Belvedere M.mo e notificate tutte in data 11.04.2019, il Giudice ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune al pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del difensore Avv. Raffaele Maria Sparano

**Considerato che:**

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

-nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Entrate la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Entrate in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

### **PROPONE**

1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore dell'Avv. Raffaele Maria Sparano pari all'importo complessivo di Euro 1.743,08 così ammontante:

– Competenze e spese liquidate in sentenza € 1.050,00

– Spese generali ex art. 13 (15% onorari) € 157,50

– Cassa previdenza € 48,30

– Spese esenti € 211,00

– Iva 22% € 276,28

– TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 1.743,08 derivante da sentenze del Giudice di Pace nn. 86-87-88/2018;

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Dr.ssa Antonella Grosso (Ponte))



Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione.



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza
10 OTT 2019
Prot. n. 14323

Verbale n. 54	<b>OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000</b>
Data 23.10.2019	

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: **DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
<b>Totale debiti fuori bilancio €</b>	<b>€ 4.055.673,21</b>

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;




parere FÀVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sigr.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.

  
L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott.ssa Fiorenza Chiarina Turano



# COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

## SETTORE SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZA N° 81/2018. G.O.P. BELVEDERE R.  
ANNO AUTOMATICA

Il Responsabile del Settore

Istr. Dir. Daniele Ponte

LIQUIDAZIONE DI SPESA € 854,56

Imputazione spesa \_\_\_\_\_

COMP/RESIDUI \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

Belvedere M.mo li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_

COPIA

R.G.A.C.N. 203/2018



Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, nella persona del dr avv Alfonso  
Del Re, ha pronunciato la seguente

COMUNE DI BELVEDERE M.MO	
Provincia di Cosenza	
11 APR 2019	
Prot. N	4785

### SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 203/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione  
all'esecuzione ex art 615 cpc avverso estratto di ruolo cartella di pagamento

**DA**

GROSSO ANTONIETTA, (C.F.: GRSNNT62S55A973W) rappresentato e  
difeso dall'avv. Raffaele Maria Sparano, presso il cui studio è elettivamente  
dom.to in Belvedere M.mo via G. Fortunato 86.

- opponente -

**CONTRO**

Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rapp.te pro tempore

- opposta contumace -

**NONCHE'**

Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t.

- opposta contumace -

**FATTO**

Con atto di citazione in opposizione ex art 615 cpc la sig. ra Grosso  
Antonietta, premesso di essere venuta a conoscenza attraverso un estratto di  
ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione  
dell'esistenza della cartella di pagamento n.03420110026190908000  
dell'importo di € 1.183,47 relativa a sanzioni amministrative derivanti dal  
mancato pagamento del canone acqua, fognatura depurazione fognaria e  
recupero spese, ha chiesto nel merito dichiararsi nulla la cartella di  
pagamento impugnata per intervenuta prescrizione dei crediti. Nessuno si

costituiva per le convenute. All'udienza del 02.05.2018 precisate le conclusioni il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione la introitava a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo Giudice ritiene la propria competenza sia per valore sia per materia a decidere il presente giudizio. In effetti l'opposizione proposta dall'attore va qualificata ai sensi dell'art 615 <sup>1</sup> cpc, essendo stata eccepita la intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento.

Il giudice adito è, altresì, competente non sussistendo la natura tributaria della pretesa posta a fondamento della cartella esattoriale. Nel caso di specie si ritiene la competenza del giudice ordinario trattandosi di recupero di interessi e canoni di acqua e fognatura, cioè di crediti non avente natura tributaria .

Nel merito la domanda attorea merita accoglimento. In effetti non vi è prova in atti né della notifica dell'intimazione di pagamento da parte dell'ente impositore, né della cartella esattoriale. Nessun atto interruttivo è stato posto in essere, considerato che dalla documentazione prodotta dall'opponente risulta che il mancato pagamento del canone di acqua e fognatura si riferisca all'anno 2006-2007, così che essendo trascorso il termine prescrizione ordinario previsto dall'art. 2948 c.c. la pretesa creditoria azionata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione deve senz'altro considerarsi illegittima perché riferita ad un credito prescritto.

Nel caso di specie opera infatti il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c., considerato che le somme traggono la loro origine da canoni di acqua e fognatura pagabili periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Va pertanto dichiarata fondata la opposizione proposta ex art. 615 cpc spiegata dalla sig. ra Grosso Antonietta e per l'effetto annullata la cartella di pagamento n. 03420110026190908000 per intervenuta prescrizione del credito. In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

## PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo , definitivamente decidendo nella causa proposta da Grosso Antonietta ( attore – opponente) avverso l'Agenzia delle Entrate– Riscossione, nonché Comune di Belvedere M.mo ( convenuta-opposta), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1. Dichiarà fondata la opposizione proposta dalla sig. ra Grosso Antonietta e per l'effetto dichiara nulla e priva di efficacia giuridica la cartella di pagamento n. 03420110026190908000 per intervenuta prescrizione;
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il Comune di Belvedere M.mo alla rifusione delle spese di lite, che liquida, a carico di ciascuna parte, in € 500,00 oltre € 125,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge da distrarsi ex art 93 cpc in favore del procuratore costituito.

Belvedere M.mo li

07/Maggio/2018

Il Giudice di Pace

Dr. Avv. Alfonso Del Re

*[Signature]*

DEPOSITATO DI CANCELLERIA

OGGI 07/05/2018

IL CANCELLIERE  
Filippo Vici

*[Signature]*



# Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

Cap. 87021 - Piazzale Stazione n. 8 - Tel e fax 0985-849145-

La presente copia composta da n. 3 fogli, per complessive n. 3 facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio (Fascicolo n. 203 / 2018 R.G.A.C.) che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avv. RAFFAELS SPARAN?

Belvedere Marittimo, li 21 MAG. 2018

F.to IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Belvedere Marittimo, li 21 MAG. 2018

F.to IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*

E' COPIA AUTENTICA

Belvedere Marittimo, li 21 MAG. 2018

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE**  
**ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53**


Io sottoscritto Avv. Raffaele Maria Sparano C.F. SPRRFL77H12A773Y del Foro di Paola, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola n. 74/2013 del 16 settembre 2013, nella qualità di difensore e su procura di GROSSO ANTONIETTA, rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio avente n. RG 203/2018 Giudice di Pace di Belvedere M.mo, ho notificato la su estesa SENTENZA N 87/2018 GDP BELVEDERE M.MO per ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale a:

**COMUNE DI BELVEDERE M.MO**, in persona del Sindaco p.t. con sede in 87021 Belvedere M.mo (Cs) Via M. Mistorni, 1-----

mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 487762976063 spedito dall'Ufficio Postale di Belvedere Marittimo (Cs) in data come da timbro postale.

Iscritto al n. 204 Reg. Cron.

Avv. \_\_\_\_\_





MITTENTE

AVV. RAFFAELLE MARIA SPARANO

Via G. Fortunato, 86

87021 Belvedere Marittimo (Cs)

Tel / Fax: 0985 84 222

P. IVA: 02904880784

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Ai sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di

n. .... 14... del 2013

N. .... del Registro Cronologico

Firma dell'avvocato notificante

Racc. N.

APPLICARE SULLA BUSTA AG



78776297606-8

Posteitaliane

Postaraccomandata

€ 7,95

tti Giudiziari - 87021



090 - 87021 MARINA DI BELVEDER (CS) 09.04.2019 11.42

Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO  
14 per del Sindaco  
VIA M. HISTORIA, 1  
87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

**Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali****DETTAGLIO FATTURA**

<b>Onorari</b>	<b>€ 500,00</b>
<b>Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )</b>	<b>€ 75,00</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 23,00</b>
<b><i>Totale imponibile</i></b>	<b>€ 598,00</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 131,56</b>
<b>Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72</b>	<b>€ 125,00</b>
<b>Totale documento</b>	<b>€ 854,56</b>

**COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO**  
(PROVINCIA di COSENZA)

**SETTORE SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI**

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZA N° 86/2018. CDP BELVEDERE P.  
91550 ANTONETTA

**Il Responsabile del Settore**

Istr. Dir. Daniele Ponte

LIQUIDAZIONE DI SPESA € 480,74

Imputazione spesa \_\_\_\_\_

COMP/RESIDUI \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

Belvedere M.mo li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

\_\_\_\_\_

COPIA



Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. R.G.A.C. 200/2018


86 / 2018

CRON. N. 343/20

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, nella persona del dr avv Alfonso Del Re, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 200/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc avverso estratto di ruolo cartella di pagamento



**DA**

GROSSO ANTONIETTA, (C.F.: GRSNNT62S55A973W) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Maria Sparano, presso il cui studio è elettivamente dom.to in Belvedere M.mo via G. Fortunato 86.

- opponente -

**CONTRO**

Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rapp.te pro tempore

- opposta contumace -

**NONCHE'**

Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t.

- opposta contumace -

**FATTO**

Con atto di citazione in opposizione ex art 615 cpc la sig. ra Grosso Antonietta, premesso di essere venuta a conoscenza attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione dell'esistenza della cartella di pagamento n.03420130012373389000 dell'importo di € 716,05 relativa a sanzioni amministrative derivanti dal mancato pagamento del canone acqua, fognatura depurazione fognaria e recupero spese, ha chiesto nel merito dichiararsi nulla la cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione dei crediti. Nessuno si

costituiva per le convenute. All'udienza del 02.05.2018 precisate le conclusioni il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione la introitava a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo Giudice ritiene la propria competenza sia per valore sia per materia a decidere il presente giudizio. In effetti l'opposizione proposta dall'attore va qualificata ai sensi dell'art 615 <sup>1</sup> cpc, essendo stata eccepita la intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento.

Il giudice adito è, altresì, competente non sussistendo la natura tributaria della pretesa posta a fondamento della cartella esattoriale. Nel caso di specie si ritiene la competenza del giudice ordinario trattandosi di recupero di interessi e canoni di acqua e fognatura, cioè di crediti non avente natura tributaria .

Nel merito la domanda attorea merita accoglimento. In effetti non vi è prova in atti né della notifica dell'intimazione di pagamento da parte dell'ente impositore, né della cartella esattoriale. Nessun atto interruttivo è stato posto in essere, considerato che dalla documentazione prodotta dall'opponente risulta che il mancato pagamento del canone di acqua e fognatura si riferisca all'anno 2008-2009, così che essendo trascorso il termine prescrizione ordinario previsto dall'art. 2948 c.c. la pretesa creditoria azionata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione deve senz'altro considerarsi illegittima perché riferita ad un credito prescritto.

Nel caso di specie opera infatti il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c., considerato che le somme traggono la loro origine da canoni di acqua e fognatura pagabili periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Va pertanto dichiarata fondata la opposizione proposta ex art. 615 cpc spiegata dalla sig. ra Grosso Antonietta e per l'effetto annullata la cartella di pagamento n. 03420130012373389000 per intervenuta prescrizione del credito. In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

## PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo , definitivamente decidendo nella causa proposta da Grosso Antonietta ( attore – opponente) avverso l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, nonché Comune di Belvedere M.mo ( convenuta-opposta), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1. Dichiaro fondata la opposizione proposta dalla sig. ra Grosso Antonietta e per l'effetto dichiara nulla e priva di efficacia giuridica la cartella di pagamento n. 03420130012373389000 per intervenuta prescrizione;
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il Comune di Belvedere M.mo alla rifusione delle spese di lite, che liquida, a carico di ciascuna parte, in €. 300,00 oltre €. 43,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge da distrarsi ex art 93 cpc in favore del procuratore costituito.

Belvedere M.mo li

07/05/2018

Il Giudice di Pace

Dr. Avv. Alfonso Del Re

*Alfonso Del Re*

DEPOSITATO DI CANCELLERIA

OGGI 07/05/2018

IL CANCELLIERE

Filippo Vici

*Filippo Vici*




# Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

Cap. 87021 - Piazzale Stazione n. 8 - Tel e fax 0985-849145-

La presente copia composta da n. 3 fogli, per complessive n. 3 facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio (Fascicolo n. 200 / 2018 R.G.A.C.) che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avv. RAFFAELE SPARANO

Belvedere Marittimo, li 21 MAG. 2018



F.to


IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Belvedere Marittimo, li 21 MAG. 2018



F.to IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*

E' COPIA AUTENTICA

Belvedere Marittimo, li 21 MAG. 2018

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*



**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE**  
**ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53**


Io sottoscritto Avv. Raffaele Maria Sparano C.F. SPRRFL77H12A773Y del Foro di Paola, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola n. 74/2013 del 16 settembre 2013, nella qualità di difensore e su procura di GROSSO ANTONIETTA, rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio avente n. RG 200/2018 Giudice di Pace di Belvedere M.mo, ho notificato la su estesa SENTENZA N 86/2018 GDP BELVEDERE M.MO per ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale a:

**COMUNE DI BELVEDERE M.MO**, in persona del Sindaco p.t. con sede in 87021 Belvedere M.mo (Cs) Via M. Mistorni, 1-----

mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 48776297605-7 spedito dall'Ufficio Postale di Belvedere Marittimo (Cs) in data come da timbro postale.

Iscritto al n. 206 Reg. Cron.

Avv. \_\_\_\_\_



MITTENTE

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di

n. .... del ....

AVV. RAFFAELLE MARIA STAFFANO

Via G. Fortunato, 86

87021 Belvedere Marittimo (Cs)

Tel / Fax: 0985 84 222

P. IVA: 02904880784

N. .... Del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Racc. N.

APPLICARE SULLA BUSTA AG



78776297605-7

Postaraccomandata

€ 7,95

iti Giudiziari - 87021



Posteitaliane



090 - 87021 MARINA DI BELVEDER (CS) 09.04.2019 11.43

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

CORRONE DI BELVEDERE H.N.  
"La fien del sindaco"  
Via H. Musironi, 1  
87021 Belvedere H.N. (Cs)

**Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali****DETTAGLIO FATTURA**

<b>Onorari</b>	<b>€ 300,00</b>
<b>Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )</b>	<b>€ 45,00</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 13,80</b>
<b><i>Totale imponibile</i></b>	<b>€ 358,80</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 78,94</b>
<b>Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72</b>	<b>€ 43,00</b>
<b>Totale documento</b>	<b>€ 480,74</b>

3



# COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

## SETTORE SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI

### ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 88/2018 G.D.P. BELVEDERE R.  
GIUSSO ANTONETTA

Il Responsabile del Settore

Istr. Dir. Daniele Ponte

LIQUIDAZIONE DI SPESA € 007,28

Imputazione spesa \_\_\_\_\_

COMP/RESIDUI \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

Belvedere M.mo li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_

*170000*  
**COPIA**

*88*  
R.G.A.C.N. 201/201



*88 / 2018*  
**Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo**

**Repubblica Italiana**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMUNE Pr.	RON. N. 345/201
11 APR 2019	
Prot. N.	4788

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, nella persona del dr avv Alfonso

Del Re, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 201/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc avverso estratto di ruolo cartella di pagamento

**DA**

GROSSO ANTONIETTA, (C.F.: GRSNNT62S55A973W) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Maria Sparano, presso il cui studio è elettivamente dom.to in Belvedere M.mo via G. Fortunato 86.

- opponente -

**CONTRO**

Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rapp.te pro tempore

- opposta contumace -


**NONCHE'**

Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t.

- opposta contumace -

**FATTO**

Con atto di citazione in opposizione ex art 615 cpc la sig. ra Grosso Antonietta, premesso di essere venuta a conoscenza attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione dell'esistenza della cartella di pagamento n.03420070034449477000 dell'importo di € 518,50 relativa a sanzioni amministrative derivanti dal mancato pagamento del canone acqua, fognatura depurazione fognaria e recupero spese, ha chiesto nel merito dichiararsi nulla la cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione dei crediti. Nessuno si



costituiva per le convenute. All'udienza del 02.05.2018 precisate le conclusioni il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione la introitava a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo Giudice ritiene la propria competenza sia per valore sia per materia a decidere il presente giudizio. In effetti l'opposizione proposta dall'attore va qualificata ai sensi dell'art 615 <sup>1</sup> cpc, essendo stata eccepita la intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento.

Il giudice adito è, altresì, competente non sussistendo la natura tributaria della pretesa posta a fondamento della cartella esattoriale. Nel caso di specie si ritiene la competenza del giudice ordinario trattandosi di recupero di interessi e canoni di acqua e fognatura, cioè di crediti non avente natura tributaria .

Nel merito la domanda attorea merita accoglimento. In effetti non vi è prova in atti né della notifica dell'intimazione di pagamento da parte dell'ente impositore, né della cartella esattoriale. Nessun atto interruttivo è stato posto in essere, considerato che dalla documentazione prodotta dall'opponente risulta che il mancato pagamento del canone di acqua e fognatura si riferisca all'anno 2002, così che essendo trascorso il termine prescrizione ordinario previsto dall'art. 2948 c.c. la pretesa creditoria azionata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione deve senz'altro considerarsi illegittima perché riferita ad un credito prescritto.

Nel caso di specie opera infatti il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c., considerato che le somme traggono la loro origine da canoni di acqua e fognatura pagabili periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Va pertanto dichiarata fondata la opposizione proposta ex art. 615 cpc spiegata dalla sig. ra Grosso Antonietta e per l'effetto annullata la cartella di pagamento n. 03420070034449477000 per intervenuta prescrizione del credito. In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

## PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo , definitivamente decidendo nella causa proposta da Grosso Antonietta ( attore – opponente) avverso l'Agenzia delle Entrate– Riscossione, nonché Comune di Belvedere M.mo ( convenuta-opposta), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1. Dichiarare fondata la opposizione proposta dalla sig. ra Grosso Antonietta e per l'effetto dichiara nulla e priva di efficacia giuridica la cartella di pagamento n. 03420070034449477000 per intervenuta prescrizione;
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il Comune di Belvedere M.mo alla rifusione delle spese di lite, che liquida, a carico di ciascuna parte, in €. 250,00 oltre €. 43,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge da distrarsi ex art 93 cpc in favore del procuratore costituito.

Belvedere M.mo li

07/05/2018

Il Giudice di Pace

Dr. Avv. Alfonso Del Re




*[Handwritten signature of Dr. Avv. Alfonso Del Re]*

DEPOSITATO DI CANCELLERIA

OGGI 07/05/2018

IL CANCELLIERE  
Filippo Vidiri

*[Handwritten signature of Filippo Vidiri]*







# Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

Cap. 87021 - Piazzale Stazione n. 8 - Tel e fax 0985-849145-

La presente copia composta da n. 3 fogli, per complessive n. 3 facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio (Fascicolo n. 201 / 2018 R.G.A.C.) che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avv. RAFFAELS SPARANO

Belvedere Marittimo, li 21 MAG. 2018



F.to IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Belvedere Marittimo, li 21 MAG. 2018



E' COPIA AUTENTICA



F.to IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*

Belvedere Marittimo, li 21 MAG. 2018

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
*Filippo Vidiri*


**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE**  
**ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Io sottoscritto Avv. Raffaele Maria Sparano C.F. SPRRFL77H12A773Y del Foro di Paola, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola n. 74/2013 del 16 settembre 2013, nella qualità di difensore e su procura di GROSSO ANTONIETTA, rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio avente n. RG 201/2018 Giudice di Pace di Belvedere M.mo, ho notificato la su estesa SENTENZA N 88/2018 GDP BELVEDERE M.MO per ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale a:

**COMUNE DI BELVEDERE M.MO**, in persona del Sindaco p.t. con sede in 87021 Belvedere M.mo (Cs) Via M. Mistorni, 1-----  
mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 78776297604-6  
spedito dall'Ufficio Postale di Belvedere Marittimo (Cs) in data come da timbro postale.

Iscritto al n. 205 Reg. Cron.

Avv. \_\_\_\_\_



MITTENTE

AVV. RAFFAELLE MARIA SPARANO

Via G. Fortunato, 86

87021 Belvedere Marittimo (Cs)

Tel / Fax: 0985 84 222

P. IVA: 02904980784

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione  
del Consiglio Ordine Avvocati di

n. .... del 2013

N. .... del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Racc. N.

APPLICARE SULLA BUSTA AG



AG

78776297604-6


Postaraccomandata

€ 7,95

in Giudiziari - 87021



Posteitaliane



090 - 87021 MARINA DI BELVEDER (CS)

08.04.2018 11.45

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona accolta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da infermità mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

CORONE DI BELVEDERE S.N.  
16 km dal Belvedere P.T.  
Via M. Muscorai, 1  
87021 Belvedere S.N. (CS)

**Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali****DETTAGLIO FATTURA**

<b>Onorari</b>	<b>€ 250,00</b>
<b>Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )</b>	<b>€ 37,50</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 11,50</b>
<b><i>Totale imponibile</i></b>	<b>€ 299,00</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 65,78</b>
<b>Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72</b>	<b>€ 43,00</b>
<b>Totale documento</b>	<b>€ 407,78</b>